



Guida pratica

Sostegno ai progetti congiunti degli enti statali di promozione della cultura e dell'integrazione

La cultura unisce, trasmette valori, promuove gli scambi e crea spazi per una società plurale, vivace e solidale. Può costruire ponti, rafforzare il senso di appartenenza e dare visibilità alla diversità. Anche se in Svizzera tutte le persone dovrebbero avere la possibilità di svilupparsi culturalmente e di fornire il proprio contributo attivo, esistono ancora molti ostacoli che rendono difficile per la popolazione migrante prendere parte alla vita culturale. Il potenziale dei punti di contatto tra cultura e integrazione è poco sfruttato, perché in molti luoghi gli enti di promozione della cultura e dell'integrazione non collaborano in misura sufficiente. Per questo motivo, l'Ufficio federale della cultura (UFC) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) hanno deciso di concentrare i propri sforzi in questo ambito. Per il periodo 2025-2028, nell'ambito dei canali di finanziamento già esistenti dell'UFC e del SEM, sarà istituito il programma di promozione «**Sostegno a progetti comuni di enti statali di promozione della cultura e dell'integrazione**». Questo programma mira a consolidare, a livello istituzionale e in maniera duratura la promozione della partecipazione culturale dei migranti a tutti e tre i livelli statali.

Il sistema si basa sulle otto [Raccomandazioni per rafforzare la partecipazione culturale nella società della migrazione, all'attenzione degli enti promotori](#) elaborate dall'UFC, dalla SEM, dalla Commissione federale della migrazione (CFM) e dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia insieme ad altri operatori del settore. Il documento è stato pubblicato e discusso nel maggio 2024 in occasione del Simposio sulle pratiche di finanziamento per la cultura e l'integrazione.

L'obiettivo della promozione congiunta da parte dell'UFC e della SEM è sostenere l'attuazione di queste raccomandazioni presso i Comuni, le Città e i Cantoni. È destinata agli enti statali che promuovono la cultura e l'integrazione.

Obiettivo di promozione e priorità

La promozione congiunta dell'UFC e della SEM si fonda sulle basi legali per il rafforzamento della partecipazione culturale¹ e la promozione dell'integrazione². La promozione della cultura è rivolta principalmente all'intera popolazione. La promozione dell'integrazione interviene in modo complementare quando le persone con esperienza migratoria³ non sono ancora raggiunte o incontrano ostacoli all'accesso.

Possono essere sostenuti esclusivamente nuovi progetti congiunti degli enti cantonali e comunali di promozione della cultura e dell'integrazione che contribuiscono esplicitamente ad attuare le raccomandazioni di cui sopra, ossia:

¹ Art. 9a della legge dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1) e art. 3 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del DFI del 23 dicembre 2024 concernente il regime di promozione sul rafforzamento della partecipazione culturale (RS 442.130; stato 1° febbraio 2025).

² Art. 4 cpv. 2, 53 cpv. 2 e 3, 54 lett. f e 58 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStr, RS 142.20) in combinazione con gli art. 11, 12 cpv. 1 lett. f, g e h e 21 dell'ordinanza del 15 agosto 2018 sull'integrazione degli stranieri (OIntS, RS 142.205).

³ Le "persone con esperienza migratoria" sono persone che sono immigrate in Svizzera da un altro Paese, o i cui genitori o (bis)nonni lo hanno fatto. Sono incluse le persone con e senza cittadinanza svizzera. Si tratta di un gruppo molto eterogeneo, che comprende persone con storie di soggiorno molto diverse, motivi di migrazione – ad esempio fuga, lavoro, studio o ricongiungimento familiare – e background sociali, linguistici, culturali e professionali diversi. Il termine evidenzia che le esperienze migratorie sono individuali e possono influire in modo diverso sulla vita e sulla partecipazione alla società.

1. Ancorare la partecipazione culturale come elemento centrale della politica culturale e di integrazione (ad esempio attraverso modelli comuni, strategie, concetti di promozione, ecc.).
2. Definire la promozione della partecipazione culturale come obiettivo comune della promozione culturale e dell'integrazione e comunicarlo congiuntamente.
3. Perseguire l'apertura strutturale degli enti promotori della cultura e dell'integrazione, affinché il personale, la direzione e le giurie di queste istituzioni riflettano la diversità della popolazione (ad es. rivedendo i processi di sviluppo organizzativo e di reclutamento, ecc.).
4. Verificare e sviluppare (ulteriormente) gli strumenti e i criteri di promozione, ad esempio rivedendo congiuntamente quelli esistenti o sviluppandone di nuovi, eliminando anche gli ostacoli strutturali all'accesso ai fondi di promozione.
5. Promuovere l'apertura strutturale delle istituzioni culturali e delle offerte culturali, ad esempio attraverso misure vincolanti come accordi di prestazione con le istituzioni, al fine di eliminare la discriminazione e rafforzare la partecipazione ai programmi, al personale e al pubblico.
6. Garantire le conoscenze specialistiche e promuovere lo sviluppo delle competenze e lo scambio di esperienze al fine di rafforzare in modo sostenibile le competenze e le conoscenze dei collaboratori degli organismi di promozione (ad es. attraverso workshop o conferenze congiunti).
7. Coinvolgere la società civile (in particolare le persone con esperienza migratoria) in modo partecipativo (ad es. tramite comitati consultivi, giurie, tavole rotonde, gruppi di progetto, ecc.).
8. Valutare il fabbisogno e gli effetti al fine di creare basi migliori per la raccolta e l'analisi dei dati sulla partecipazione culturale (ad es. mediante studi, indagini, valutazioni, statistiche ecc.).

Requisiti di promozione

Per poter essere valutata, la richiesta deve necessariamente soddisfare i requisiti elencati di seguito.

1. Il progetto deve essere innovativo e far emergere il suo carattere di modello per la promozione della cultura e dell'integrazione a livello locale, cantonale o sovraregionale.

Carattere di modello: contraddistingue i progetti che si avvalgono di nuove idee o partenariati per favorire la partecipazione delle persone con passato migratorio alla vita culturale della Svizzera attraverso il loro coinvolgimento attivo nelle varie fasi del progetto. Grazie a questi progetti la promozione della cultura e/o dell'integrazione si sviluppano ulteriormente in modo sostenibile. Per i progetti che superano i confini cantonali, nella richiesta deve essere illustrata anche la loro rilevanza a livello nazionale.

Importanza nazionale: contraddistingue i progetti il cui impatto va al di là di una singola regione e che risultano importanti per diversi gruppi linguistici, culturali o di popolazione in Svizzera. Tali progetti rispecchiano, quindi, un interesse nazionale.

2. Il sostegno finanziario della Confederazione (SEM e UFC) ammonta al massimo al 50 per cento dei costi complessivi e, quindi, i promotori dei progetti sono tenuti ad assumersi direttamente o tramite terzi almeno l'altra metà dei costi. Non sono consentiti i finanziamenti sostitutivi (ossia il finanziamento alternativo con fondi federali già erogati o fondi di progetti in corso già finanziati autonomamente dagli enti di promozione).
3. I progetti sono scientificamente fondati.
4. I progetti sono apolitici, aconfessionali e senza scopo di lucro.
5. I progetti dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata.

Criteri di promozione

Se soddisfa i requisiti di promozione, la richiesta è valutata in base ai criteri elencati di seguito.

1. Qualità specialistica e dei contenuti: va comprovata la qualità contenutistica e specialistica del progetto, che comprende ad esempio:
 - obiettivi di prestazione quantitativi e qualitativi appropriati (formulati p. es. in base al metodo SMART);
 - metodi e processi adeguati, specifici per i gruppi target e sostenibili;
 - una direzione di progetto qualificata.

Si deve disporre delle risorse materiali, finanziarie e di personale necessarie per attuare il progetto, il quale deve rientrare nell'ambito di competenza della promozione della cultura e/o dell'integrazione.

2. Livello di coinvolgimento delle persone⁴: si valuta come e con quali metodi le persone con un passato migratorio possono contribuire al progetto e mettere a disposizione la loro esperienza.
3. Rilevanza: si valuta se e in quale misura il progetto previsto è importante per le persone con un passato migratorio e se l'intervento è necessario.
4. Interconnessione e cooperazione con partner dei singoli ambiti: si valuta se le pertinenti organizzazioni nell'ambito della cultura e dell'integrazione (e se necessario di altri settori, come p. es. quello sanitario) sono informate sul progetto previsto e vengono coinvolte. Una volta concluso il progetto, i soggetti direttamente coinvolti dovrebbero inoltre essere disposti a continuare a collaborare, a condividere attivamente le loro esperienze e a intrattenere degli scambi, cosicché altre persone possano trarne degli insegnamenti (effetto moltiplicatore).

Presentazione delle richieste

Possono presentare una richiesta gli enti cantonali e comunali di promozione della cultura e dell'integrazione. È possibile presentare una domanda per progetti sovraregionali che coinvolgono più cantoni, città o comuni. In ogni caso, la domanda deve essere presentata da un unico ente. Gli altri servizi coinvolti devono allegare alla domanda una dichiarazione di intenti scritta. L'aiuto finanziario federale viene erogato a un unico ente. Le richieste vanno presentate esclusivamente tramite la piattaforma eSussidi entro il 15 settembre 2026.

Le richieste di aiuti finanziari devono soddisfare i requisiti di promozione e includere tutte le informazioni in merito a tali requisiti e ai criteri di promozione. Qualora i progetti abbiano durata pluriennale, i responsabili del progetto devono definire obiettivi intermedi e/o tappe fondamentali (almeno una all'anno). Le relazioni intermedie devono essere presentate entro le scadenze stabilite dall'UFC e dal SEM. Tali relazioni forniscono informazioni sullo stato di avanzamento del progetto, in particolare sui risultati intermedi raggiunti, sulle difficoltà incontrate e su eventuali modifiche nell'attuazione del progetto.

Alla richiesta va allegato un piano di finanziamento che tiene conto dei punti seguenti:

- deve riferirsi esclusivamente alla richiesta in questione; se il progetto per cui è richiesto il finanziamento fa parte di un processo o progetto sovraordinato, questi vanno riportati in una voce contabile separata;
- comprova che le uscite e le entrate indicate nel preventivo sono equilibrate e che il progetto è realizzabile;
- tra le entrate, riporta in voci separate le prestazioni proprie, i fondi di terzi e i contributi pubblici.

L'UFC e la SEM decidono insieme se e in che misura sostenere finanziariamente un progetto unicamente in base al modulo di richiesta debitamente compilato e presentato. Possono vincolare il finanziamento al soddisfacimento di ulteriori condizioni.

L'UFC informa per iscritto l'ente richiedente riguardo al cofinanziamento, emettendo una decisione formale positiva o negativa⁵, di norma entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

Risorse finanziarie disponibili e ripartizione

La Confederazione può stanziare al massimo 400 000 franchi all'anno per finanziare la priorità **sostegno ai progetti congiunti degli enti statali di promozione della cultura e dell'integrazione 2025–2028**. L'UFC e la SEM decidono insieme come impiegare gli aiuti finanziari e contribuiscono all'importo concesso per ciascun progetto in misura equivalente.

⁴ Per «coinvolgimento» si intende l'inclusione adeguata delle persone con esperienza migratoria, in modo che abbiano la possibilità di apportare la loro esperienza, esprimersi, partecipare alle decisioni o fornire le proprie idee nelle diverse fasi del progetto.

⁵ Art. 16 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu) del 13 febbraio 2023.

Qualora l'elevato volume di richieste renda necessario limitare il numero di quelle sostenute e i mezzi di promozione da destinare a ciascuna di esse, verrà data priorità alle richieste che meglio soddisfano i criteri di promozione. Non vi è alcun diritto al versamento di contributi. I finanziamenti sono erogati con riserva dell'approvazione dei crediti da parte delle Camere federali.

UFC/SEM

Stato: 18 giugno 2026